

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SALVI, ROGNONI, BUCCIARELLI,
PETRUCCIOLI, FALOMI, D’ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI,
PILONI, PAGANO, PELELLA, FIGURELLI e GUERZONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997

Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti
e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà
dell’informazione

ONOREVOLI SENATORI. - La «società dell'informazione» che caratterizzerà il Duemila si presenta fin d'ora in tutta la sua complessità, non soltanto per le nuove tecnologie ma anche per l'impegno straordinario di risorse umane e finanziarie.

Gli operatori dell'informazione devono prepararsi a una sfida che richiede conoscenza degli strumenti, capacità professionale e principi deontologici. Diventeranno indispensabili la competenza, la specializzazione, l'aggiornamento; l'enorme quantità di notizie e di dati che s'incroceranno da un Paese all'altro, da un continente all'altro, esige capacità di interpretazione e di orientamento; la libera circolazione delle idee lungo le reti telematiche avrà bisogno di un'attenta selezione; l'eventuale commistione di interessi potrà essere affrontata con il rispetto di principi deontologici.

Essere giornalista comporta responsabilità nei confronti di tutti i settori della vita civile. E dunque più che mai la professione del giornalista si dovrà qualificare, nell'immediato futuro, per la formazione e per la deontologia: due cardini ai quali si ispira la carta di identità professionale dei giornalisti, introdotta con il presente disegno di legge.

L'accesso alla professione giornalistica ora è lasciato alla casualità, alla possibilità di fare pratica presso un periodico. Il livello professionale è spesso insufficiente. Per correggere questa modalità di accesso alla professione si è voluto direttamente legarla a percorsi formativi specifici. Sparisce il vecchio esame e viene istituita la «carta di identità del giornalista» per chi fa giornalismo come principale attività.

Si ha diritto ad averla finchè si lavora, quando si interrompe l'attività viene sospesa.

La carta, certificando l'adeguata formazione e qualificazione professionale, tutela nello stesso tempo la libertà e l'autonomia del lavoro giornalistico. Viene rilasciata da una commissione apposita, formata da sei rappresentanti dei giornalisti, due rappresentanti degli editori, un rappresentante dell'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Per ottenere il rilascio della carta è necessario possedere uno dei seguenti requisiti: un titolo di laurea conseguito in un corso comprensivo di un biennio di indirizzo in giornalismo; un titolo di laurea e un diploma di specializzazione in giornalismo; un titolo di laurea e l'attestazione di aver svolto un periodo di formazione di durata semestrale, nell'arco del primo biennio dall'assunzione come dipendente in una testata giornalistica.

La commissione, oltre al rilascio della carta, tiene ed aggiorna l'elenco delle carte rilasciate, di quelle sospese e di quelle revocate; inoltre tiene ed aggiorna gli elenchi dei giornalisti praticanti, dei collaboratori di testate giornalistiche; quelli dei *foto-reporter*, degli addetti stampa, dei telecineoperatori, degli addetti ai servizi di informazione telematica.

La commissione, inoltre, attesta la funzione abilitante alla professione giornalistica dei titoli conseguiti a seguito dei percorsi formativi indicati.

Qual è la situazione, oggi, in Italia? È giornalista chi è iscritto all'Ordine nazionale dei giornalisti, ordine che si articola negli ordini regionali e che ha compiti soprattutto deontologici, oltre a certificare l'*iter* professionale di ogni iscritto. I giornalisti «in regola» sono attualmente oltre cinquantamila, tra professionisti e pubblicisti. Negli ultimi decenni, però, è cresciuta una galas-

sia di operatori dell'informazione che lavorano senza una riconosciuta identità professionale, pur svolgendo il loro lavoro a tempo pieno. Sono per la maggior parte giovani che sperimentano i nuovi modi di informare: è la generazione che di fatto sta integrando la tradizionale categoria tutelata da organismi professionali, sindacali e previdenziali, non a caso messi sotto accusa o contestati nell'attuale transizione.

Proprio questa generazione rischia di essere schiacciata tra la vecchia legge che privilegia il praticantato in redazioni tradizionali ed il nuovo assetto legislativo, che noi proponiamo, imperniato su di una formazione culturale e professionale più rigorosa. Per questo motivo, nella norma transitoria del disegno di legge, si assegna alla commissione per la carta l'importante compito di regolarizzare, su richiesta degli interessati, le posizioni dei pubblicisti che da almeno due anni svolgono lavoro giornalistico; quelle di coloro che dichiarino di aver svolto lavoro giornalistico come principale attività nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge e quella di coloro che risultino iscritti, da almeno tre mesi, alle scuole di formazione giornalistica.

Insieme alla formazione, l'altro grande tema che giustifica un inquadramento speciale della professione giornalistica è quello della deontologia. Di fronte all'inefficacia del presidio posto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, il dibattito si è canalizzato in questi anni in due direzioni.

Da una parte si è ventilata l'esigenza di formare per legge un «giurì» esterno alla professione in grado di stilare un codice deontologico e di sanzionare i giornalisti che non vi si attengano. Proposta questa che, per quanto fondata su casi clamorosi di cattiva informazione, soprattutto ai danni di chi ha meno strumenti di difesa, aprirebbe la strada al rischio concreto di una limitazione del diritto di cronaca e di un'accresciuta sudditanza dell'informazione al potere.

Proprio per evitare questo rischio, è maturata in seno alla categoria stessa una proposta alternativa di un codice per la correttezza e la lealtà dell'informazione. Naturalmente, un codice, per quanto avanzato, ha bisogno di chi lo faccia rispettare.

Con il presente disegno di legge si istituisce un Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione che ha il compito di stendere ed aggiornare il codice dei doveri professionali. Il Comitato viene eletto ogni tre anni da tutti i possessori della carta. È composto da sette giornalisti professionisti eletti in sette collegi macroregionali, da un magistrato a riposo scelto dalla Corte costituzionale fra i suoi ex componenti, da un rappresentante del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Il Comitato, oltre a redigere il codice dei doveri, ha il compito di controllare il rispetto delle norme di comportamento fissate dalla legge e dal codice stesso. Al Comitato possono rivolgersi i cittadini che si ritengano in qualsiasi modo lesi nei loro diritti da un articolo e gli stessi giornalisti.

Ognuno dei giornalisti eletti, nella sua macroregione è il «difensore del lettore», riceve gli esposti e la segnalazione dei cittadini che non siano già state inviate al Comitato. I casi irrisolvibili localmente verranno esaminati dal Comitato; in tal caso il «difensore del lettore» locale si asterrà.

Infine, sempre rimanendo nel tema della deontologia, viene ridotto da cinque anni a tre mesi, dalla data di diffusione della notizia ritenuta diffamatoria, il periodo di tempo previsto dal codice civile, entro il quale è possibile sporgere querela.

La commissione per la carta, superando tutto ciò che si è rilevato inutile o non adeguato ai cambiamenti del sistema informativo della citata legge n. 69 del 1963, istituitiva dell'Ordine nazionale dei giornalisti, ne raccoglie però i principi informatori e la tutela dell'identità del giornalista, comprese le sanzioni per chi viola le regole; garantisce la qualificazione professionale, non li-

mita l'articolo 21 della Costituzione che garantisce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Può essere suggestivo richiedere l'abolizione dell'Ordine nazionale dei giornalisti, inteso come uno sbarramento corporativo che mina la libertà di espressione; sugge-

stione cui sono sensibili oggi in molti, immaginando un'informazione senza regole. I presentatori del presente disegno di legge ritengono invece che siano necessarie regole e nuovi percorsi formativi, proprio perchè sono consapevoli di quanto sia delicato e impegnativo, in una società democratica, il compito di informare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diritti e doveri dei giornalisti e tutela del lavoro giornalistico)

1. In funzione della sua rilevanza e della responsabilità sociale, il lavoro giornalistico, inteso come la ricerca e l'elaborazione di notizie destinate ad essere rese pubbliche in forma di parole o immagini attraverso i mezzi di informazione, è tutelato per legge.

2. Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della libertà d'informazione, di critica e di opinione, sanciti dalla Costituzione. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

3. In conformità alle leggi vigenti, devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori.

4. Le fonti delle notizie pubblicate devono sempre essere rese note, salvo i casi nei quali il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie è richiesto dal carattere fiduciario di esse o dalla protezione di persone coinvolte nella notizia.

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 della presente legge, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 2.

(Carta di identità professionale dei giornalisti)

1. Allo scopo di tutelare la libertà e l'autonomia del lavoro giornalistico e al fine di

assicurarne l'adeguata formazione e qualificazione professionale, è istituita la carta di identità professionale dei giornalisti, di seguito denominata «carta».

2. Per ottenere il rilascio della carta è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) un titolo di laurea conseguito in un corso comprensivo di un biennio di indirizzo al giornalismo;

b) un titolo di laurea e un diploma di specializzazione in giornalismo;

c) un titolo di laurea e una attestazione di avere svolto un periodo di formazione di durata almeno semestrale, nell'arco del primo biennio dall'assunzione come dipendente in una testata giornalistica.

3. La carta è rilasciata dalla commissione di cui all'articolo 3, a cittadini italiani o stranieri domiciliati in Italia, che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2.

4. Fermo restando il diritto di ogni cittadino ad esprimere liberamente le sue opinioni anche attraverso i mezzi di informazione, nessuno può assumere il titolo di giornalista se non è in possesso della carta. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca reato più grave.

5. Nessuna azienda editoriale può assumere alle proprie dipendenze con mansioni giornalistiche chi non è in possesso della carta, ad eccezione dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), del presente articolo e dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 11, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore giornalistico.

6. La violazione del disposto di cui al comma 5 è punita con la nullità del contratto di assunzione o con l'esclusione dalle provvidenze, dalle agevolazioni tariffarie e finanziarie e dagli altri benefici economici previsti dalle leggi per l'editoria, per un periodo commisurato all'entità della

infrazione e al fatturato e alla diffusione della testata.

Art. 3.

(Istituzione della commissione per la carta di identità professionale dei giornalisti)

1. È istituita la commissione per la carta di identità professionale dei giornalisti, di seguito denominata «commissione».

2. La commissione è costituita da:

a) sei rappresentanti eletti dai giornalisti possessori della carta;

b) due rappresentanti eletti dagli imprenditori editoriali;

c) un rappresentante dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, designato dal Garante.

3. I membri della commissione restano in carica per un triennio e non possono far parte della commissione per più di due mandati consecutivi e, complessivamente, per più di tre mandati. Le modalità di sostituzione dei membri elettivi venuti a mancare per qualsiasi causa sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i).

4. La commissione per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale di proprio personale.

5. I membri della commissione, se lavoratori dipendenti, sono collocati in aspettativa senza assegni, con contributi previdenziali a carico delle imprese. Ad essi compete un'indennità annua fissata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. La commissione è dotata di personalità giuridica.

Art. 4.

(Presidente e vicepresidente della commissione).

1. La commissione elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta dei propri membri.

2. Il presidente convoca e presiede le riunioni della commissione e dà disposizioni per il regolare funzionamento della commissione stessa.

3. La commissione elegge nel proprio seno un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 5.

(Compiti della commissione)

1. La commissione esercita le seguenti competenze:

a) esamina le richieste di concessione della carta e ne autorizza il rilascio;

b) emana il regolamento per la concessione, la sospensione e la revoca della carta;

c) propone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la determina con proprio decreto, la quota annuale dovuta dai titolari della carta e stabilisce le relative modalità di versamento;

d) tiene ed aggiorna l'elenco delle carte rilasciate a coloro che svolgono lavoro giornalistico autonomamente o alle dipendenze di una impresa editoriale, nonché l'elenco delle carte sospese e di quelle revocate;

e) tiene ed aggiorna i seguenti elenchi:

1) l'elenco dei giornalisti praticanti di cui all'articolo 11, comma 7;

2) l'elenco dei collaboratori di testate giornalistiche che non svolgono il lavoro giornalistico come attività principale;

3) gli elenchi di coloro che svolgono attività prevalente di *fotoreporter*, di telecinematoperatore, di addetto ai servizi di informazione telematica aperti al pubblico e di eventuali nuove figure professionali della comunicazione, nel caso che essi non siano in possesso della carta e non siano iscritti all'elenco di cui alla lettera d);

4) gli elenchi degli addetti stampa;

f) fissa i requisiti per l'iscrizione negli elenchi di cui alla lettera e) per l'eventuale cancellazione dai medesimi;

g) attesta la funzione abilitante alla professione giornalistica dei titoli conseguiti a seguito dei percorsi formativi di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione alle strutture nelle quali si svolgono i necessari momenti di pratica e alle loro modalità di svolgimento;

h) promuove e finanzia ricerche e studi sull'evoluzione, sulla formazione e sulla deontologia della professione giornalistica;

i) emana i regolamenti per l'elezione dei membri elettivi della commissione e del collegio dei revisori dei conti;

l) fissa, con proprio regolamento, le norme relative al proprio funzionamento, all'organizzazione, all'amministrazione e alla gestione del personale e alla gestione delle spese, nonchè all'articolazione territoriale dei propri uffici.

Art. 6.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. La commissione è affiancata da un collegio dei revisori dei conti costituito da:

a) due membri effettivi e due supplenti, eletti dai giornalisti;

b) un membro effettivo, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dalla commissione. Esso dura in carica tre anni, è rinnovato contestualmente al rinnovo della commissione ed elegge fra i propri membri il presidente.

3. Ai membri del collegio dei revisori dei conti compete un'indennità annua fissata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

(Sospensione e revoca della carta)

1. Il possesso della carta è incompatibile con lo svolgimento prevalente di attività o

professione diversa dal lavoro giornalistico, secondo le risultanze delle dichiarazioni dei redditi.

2. L'insorgere della condizione di incompatibilità di cui al comma 1 determina la sospensione della carta. La sospensione della carta consente la continuità della posizione contributiva e assistenziale del giornalista che continua a versare i contributi previsti.

3. Il possessore della carta che si trova nella condizione di incompatibilità di cui al comma 1, deve darne comunicazione alla commissione entro sessanta giorni dall'insorgere del motivo di incompatibilità. L'omissione della comunicazione è punita con la revoca della carta.

4. È motivo di sospensione della carta il mancato versamento della quota annuale entro il termine fissato dalla commissione.

5. Qualora il motivo di incompatibilità di cui al comma 1 o il motivo di sospensione di cui al comma 4 siano venuti meno, il possessore può richiedere l'annullamento della decisione di sospensione della carta.

6. L'organo competente ad irrogare le sanzioni di cui al comma 2 è la commissione.

Art. 8.

(Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione. Codice dei doveri. Difensore del lettore)

1. I giornalisti iscritti nell'elenco dei professionisti eleggono ogni tre anni il Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione, di seguito denominato Comitato. Esso ha il compito di controllare il rispetto delle norme di comportamento, fissate dalla legge e dal codice dei doveri, di cui al comma 2, da parte di tutti i possessori della carta, degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e di chiunque svolga, in qualsiasi forma, attività giornalistica.

2. Il Comitato, sentite le organizzazioni sindacali dei giornalisti, le organizzazioni

degli imprenditori editoriali e il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, approva e aggiorna il codice dei doveri, nel quale sono fissate le norme deontologiche della professione giornalistica.

3. Chiunque può rivolgersi al Comitato nel caso riscontri violazioni del codice deontologico.

4. Il Comitato è formato da dieci membri: sette giornalisti professionisti; un magistrato a riposo, scelto dalla Corte costituzionale fra i suoi ex componenti; un rappresentante delle organizzazioni degli editori; un rappresentante del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. I sette giornalisti sono eletti fra coloro che sono titolari della carta. Ogni tre anni la commissione cura l'elezione, che si svolge in sette distretti giornalistici, così formati:

a) I distretto: Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta;

b) II distretto: Lombardia;

c) III distretto: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

d) IV distretto: Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo;

e) V distretto: Lazio;

f) VI distretto: Campania, Calabria, Sardegna;

g) VII distretto: Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia.

6. Sono elettori ed eleggibili tutti i giornalisti iscritti nell'elenco dei titolari di carta.

7. Il Comitato, che approva il proprio regolamento e lo comunica alla commissione per la ratifica, elegge il presidente, fra i componenti giornalisti, e il segretario; approva entro sessanta giorni il codice dei doveri del giornalista; esamina gli esposti, le segnalazioni, le denunce, in qualsiasi forma pervenute; si attiva in autonomia a fronte di episodi noti; istruisce e riceve i casi già esaminati dai difensori dei lettori, di cui al comma 13, e ad esso inviati purchè ritenuti non manifestamente infondati.

8. Il presidente convoca il Comitato, ne guida i lavori, lo rappresenta in tutte le sedi e le occasioni. Il segretario cura l'istruzione delle pratiche e sostituisce il presidente in caso di assenza.

9. Il Comitato, ascoltato il giornalista e il difensore del lettore, che non partecipa alla votazione, può:

a) decidere l'archiviazione, l'avvertimento, la diffida, la censura;

b) proporre alla commissione la sospensione e il ritiro temporaneo della carta, per un periodo minimo di due mesi e massimo di un anno, la radiazione e il ritiro definitivo della carta.

10. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le delibere sono valide se votate almeno della metà più uno dei componenti.

11. Le decisioni del Comitato sono inviate dal segretario alla commissione per le eventuali decisioni di sua competenza e per la pubblicazione.

12. Le decisioni del Comitato sono appellabili davanti al presidente del tribunale del luogo dove ha sede principale la redazione del giornalista o, nel caso di lavoratore autonomo, dove egli ha domicilio.

13. Ciascuno dei sette giornalisti eletti nel Comitato è difensore del lettore, relativamente al proprio distretto elettorale. Egli riceve gli esposti e le segnalazioni del cittadino, allorchè non siano stati inviati al Comitato; inizia l'istruzione dei singoli casi; archivia quelli manifestamente infondati; informa il giornalista e lo invita a presentare le proprie motivazioni; si attiva con funzione di conciliatore, anche attraverso la pubblicazione o diffusione di rettifica o della tesi del cittadino; ove possibile, dà una prima, sollecita risposta all'autore della segnalazione, per informarlo che il caso è stato acquisito e inviato al Comitato o, viceversa, che esso è infondato. Il difensore del lettore non commina sanzioni.

14. Il difensore del lettore svolge le proprie funzioni nelle sedi e con i mezzi indicati dal Comitato e dalla commissione.

15. Qualora il Comitato non sia stato istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, in caso di vacanza dell'organo stesso per un periodo superiore a sei mesi, le sue funzioni sono assunte dalla commissione.

Art. 9.

(Direzione dei giornali)

1. Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o di un'agenzia di stampa o di una testata radiotelevisiva o telematica che hanno alle proprie dipendenze giornalisti in possesso della carta, devono essere anch'essi giornalisti in possesso della carta, salvo quanto stabilito al comma 2.

2. La direzione di testate giornalistiche che sono organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persone non in possesso della carta, purchè sia contestualmente nominato un vicedirettore responsabile che sia in possesso della carta.

Art. 10.

(Copertura delle spese di funzionamento della commissione)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della commissione, ivi comprese le spese per il personale, si provvede con le quote annuali versate dai titolari della carta.

Art. 11.

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione è istituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, e i suoi membri sono designati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) sei rappresentanti dei giornalisti, designati dalle organizzazioni sindacali dei giornalisti sentito l'Ordine nazionale dei giornalisti;

b) due rappresentanti degli imprenditori editoriali, designati di intesa fra le organizzazioni degli imprenditori medesimi;

c) un rappresentante dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, designato dal Garante, con funzioni di presidente.

2. La commissione di cui al comma 1 dura in carica sei mesi ed in tale periodo è affiancata dal collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Trascorsi i sessanta giorni di cui al comma 1 senza che siano state svolte le consultazioni o raggiunte le intese di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede all'istituzione della commissione sentiti l'Ordine nazionale dei giornalisti, le organizzazioni sindacali dei giornalisti e le organizzazioni degli imprenditori editoriali.

4. Entro centottanta giorni dal primo insediamento, la commissione provvede al rilascio della carta a tutti gli iscritti all'ordine dei giornalisti professionisti, che ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data d'insediamento della medesima commissione, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.

5. È indetta un'ultima sessione d'esame d'idoneità professionale, secondo le modalità fissate dall'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla quale sono ammessi i candidati di cui alla lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, dietro presentazione di domanda da presentare entro sessanta giorni dal primo insediamento della commissione. La commissione può prevedere che la sessione si svolga in più tornate, in ragione del numero delle domande ammes-

se. Per essere ammessi a tale esame possono presentare domanda:

a) coloro che sono iscritti all'Ordine, in qualità di giornalisti pubblicisti e che dichiarano di aver svolto lavoro giornalistico come attività principale, regolare e retribuita nei due anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conformemente alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi;

b) coloro che dichiarano di aver svolto lavoro giornalistico come attività principale, regolare e retribuita nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conformemente alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi;

c) coloro che risultano iscritti, da almeno tre mesi, alle scuole di formazione giornalistica abilitate al rilascio dell'attestazione di pratica giornalistica, alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, coloro che hanno superato la prova d'idoneità professionale di cui al comma 5 hanno titolo a richiedere il rilascio della carta.

7. Fino allo scadere del secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta può essere rilasciata ai giornalisti praticanti assunti da un'impresa editoriale secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, che hanno conseguito un diploma di specializzazione rilasciato da strutture riconosciute dalla commissione, di intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

8. Per accedere ai corsi che rilasciano i diplomi di specializzazione di cui al comma 7, il giornalista praticante deve:

a) avere svolto per almeno un anno pratica professionale in un'azienda editoriale, sotto la guida di un giornalista con almeno dieci anni di esperienza;

b) aver superato un esame di ammissione che accerti una preparazione culturale di livello universitario, qualora non sia in possesso di titolo di laurea.

9. I corsi di specializzazione per giornalisti praticanti hanno durata non inferiore a dodici mesi, possono essere organizzati su un arco temporale più lungo ed hanno funzione abilitante alla professione di giornalista.

10. Entro centoventi giorni dal primo insediamento, la commissione emana i regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i*), ed entro i successivi sessanta giorni, indice le elezioni dei membri elettivi della commissione e del collegio dei revisori dei conti ed invita il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale a designare i membri di rispettiva competenza.

11. I membri della commissione di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), non sono immediatamente rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

12. La commissione subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ordine nazionale e agli ordini regionali dei giornalisti.

13. Il personale dipendente dell'Ordine nazionale e degli ordini regionali dei giornalisti passano alle dipendenze della commissione, la quale può disporre la destinazione sulla base delle proprie esigenze e di quelle che le vengono comunicate dal Comitato, anche in relazione al lavoro dei difensori del lettore di cui all'articolo 8, comma 13, e tenendo conto dell'attuale distribuzione territoriale del personale. Sono trasferiti alla commissione le risorse finanziarie, i beni mobili e immobili, le strutture e le attrezzature dell'Ordine nazionale e degli ordini regionali dei giornalisti.

14. Entro centoventi giorni dal primo insediamento, la commissione emana il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*).

15. Fino alla data d'insediamento della commissione di cui al comma 1, i consigli degli ordini regionali o interregionali dei giornalisti restano in carica per l'ordinaria amministrazione. Essi non possono procedere ad ulteriori iscrizioni all'albo dei gior-

nalisti. Sino alla medesima data resta altresì in carica per l'ordinaria amministrazione il Consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti.

16. Fino al termine di centottanta giorni di cui al comma 4, l'esercizio della professione di giornalista continua ad essere disciplinato dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni. Scaduto tale termine, il requisito dell'iscrizione all'albo dei giornalisti previsto da norme in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge è sostituito dal requisito del possesso della carta.

17. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2947 del codice civile, l'azione civile di risarcimento del danno conseguente ad eventuale diffamazione perpetrata su mezzi di comunicazione, si prescrive nel termine perentorio di novanta giorni dalla diffusione della notizia ritenuta diffamatoria.

